

Sentenza del 19/06/2018 n. 685 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Non disponibile

Massima:

Non disponibile

Testo:

Udito il Relatore;

con ricorso proposto dinanzi questa Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, il Signor M. R., elettivamente domiciliato a Serradifalco in C. da B. s.n.c. presso lo studio dell'Avv. D. M. che lo rappresenta e difende, ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2016 00096722 06 emessa dalla Riscossione Sicilia spa e comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 25.11.2016 per il pagamento della somma complessiva di Euro 1.239,74 a titolo di IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale IRPEF, anno d'imposta 2013.

La difesa, con il ricorso e la successiva memoria illustrativa, eccepisce l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento impugnata:

- per assoluta inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata;
- per mancata sottoscrizione e della cartella di pagamento e del ruolo incorporato, in violazione dell'art. 2, comma 4, del DPR n.602/73;
- per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, in violazione dell'art.7 della Legge n. 212/00 ;
- per difetto di motivazione , quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 della Legge n.21/00, nonché dell'art. 8 del D.lgs n. 32/2001 e dell'art. 24 della Costituzione;
- per mancata notifica degli atti presupposti;
- per assoluto difetto di motivazione, attesa la mancata indicazione delle modalità di calcolo adottate per la determinazione degli interessi di mora e degli aggi applicati.

La Riscossione Sicilia spa, con la costituzione in giudizio, in via principale eccepisce la propria mancanza di legittimazione passiva relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alle attività compiute o che avrebbe dovuto compiere l'Ente impositore prima della consegna del molo, chiede a tale riguardo l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del Dlgs n. 546/92 e la chiamata in causa dell'Ente impostore, Agenzia delle Entrate; insiste comunque sulla legittimità della procedura di riscossione.

La Commissione, dopo avere rigettato con l'ordinanza del 19.02.2018 la domanda cautelare e dopo avere, in seno alla stessa, autorizzato la Riscossione Sicilia spa alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, all'odierna udienza pubblica, discussa la controversia, pone il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio prende atto che , nonostante l'autorizzazione concessa alla Riscossione Sicilia spa, la stessa, come richiesto, non ha integrato il contraddittorio con la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate.

In via pregiudiziale, la Commissione non accoglie il rilievo sollevato in udienza dal difensore dell'Agente della Riscossione relativamente alla improcedibilità del ricorso ex art. 17 bis del D.lsg n. 546/96. Ed invero, l'art. 1, comma 611, della Legge n. 147/2013 ha sostituito il comma 2 dell'art. 17 bis statuendo: "la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle Entrate in sede di rituale costituzione del giudizio può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il Presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione , per consentire la mediazione". Nella fattispecie l'Agente della riscossione contesta la procedibilità solo in sede d'udienza e non con la costituzione in giudizio, e tra l'altro nessuna delle parti ha richiesto un termine per consentire la mediazione, la Commissione pertanto rileva la procedibilità del ricorso e decide la causa nel merito, La Commissione, visti gli atti e la documentazione allegata, ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di accoglimento.

Osserva il Collegio che l'eccezione relativa all'eccepita illegittimità della cartella di pagamento in relazione alla formazione e alla notifica a mezzo PEC - violazione degli artt. 26 del DPR n. 602/73 e 36, comma 4 ter, del D.L. n.

248/2007 nonché delle norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale -, è pregiudiziale alle altre censure mosse da parte ricorrente e comporta, quindi, una sintetica rassegna delle norme che disciplinano la notificazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'art. 26, comma 2, del DPR 602/73 prevede la possibilità per il concessionario della riscossione di procedere alla notificazione telematica delle cartelle - divenuta obbligatoria a decorrere dal 22.10.2015 nel caso di notifica a imprese individuali o societarie e a professionisti iscritti in albi o elenchi - disponendo "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge omissis. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600". La normativa, pertanto, rinvia alle modalità disposte dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, che all'art. 3 prevede esplicitamente l'esistenza di un documento informatico, definito a sua volta dall'art. 21 del D.lgs n. 82/2005 (C.A.D.) quello "cui è apposta una firma elettronica".

Ai fini di una verifica in merito alla validità della notificazione è quindi necessario attenzionare ciò che è stato effettivamente inviato alla parte contribuente e cioè se trattasi di una copia informatica dell'originale, così come definita ex art. 23 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, o se trattasi della copia informatica di un documento analogico ex art. 22 dello stesso c.a.d.

La Commissione, quindi, nella fattispecie in giudizio, accertato - come da delega dell'art.20, comma 1 bis, del D.lgs n. 83/2005 - che la cartella allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risulta essere un semplice file "pdf", privo dell'estensione "p7m", che rappresenta la c.d. "busta crittografica" contenente al suo interno il documento in originale firmato digitalmente, aderisce a quell'orientamento espresso già da diverse Commissioni Provinciali e Regionali in base al quale deve ritenersi che in carenza e difetto di detta estensione del file, la notificazione mediante posta elettronica certificata non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto, e dall'altro, la sua integrità e immodificabilità, così come richiesto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, Quanto sopra, ad avviso del Collegio, risulta, ulteriormente, confermato dalle recenti modifiche ad opera dell'art. 7 quater del D.L. 22.10.2016 n. 193, apportate all'art. 60 del DPR n. 600/73 e all'art. 26 del DPR n. 602/73. Il sesto comma dell'art. 7 quater infatti prevede che solo a partire dal 1° luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate può notificare direttamente gli avvisi di accertamento a mezzo di posta elettronica certificata, fermo restando sempre le modalità previste dal DPR n. 68/2005 (invio del provvedimento informatico).

E ciò vale anche per la notifica via PEC delle cartelle di pagamento, atteso il rinvio operato dal "nuovo" secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/73 alle disposizioni dell'art. 60 del DPR n.600/73 sopra citato.

Si riconferma, quindi, che il file pdf con il quale è riprodotta la cartella contenuta nella mail certificata non garantisce l'autenticità dell'allegato, essendo solo una riproduzione elettronica di un documento cartaceo, e come tale equiparabile ad una semplice copia.

Tra l'altro, nella fattispecie, la copia informatica del documento analogico (la cartella, appunto) risulta finanche priva di attestazione di conformità all'originale da parte dello stesso soggetto notificante, firmata digitalmente, e della relazione di notificazione, anch'essa firmata digitalmente, e quindi anche sotto questo aspetto, la cartella non soddisfa i requisiti di autenticità e conformità previsti dalla legge, andando ad incidere sull'esistenza stessa della notifica e non sulla mancanza di semplici requisiti di forma, per cui non è neppure applicabile l'art. 156 c.p.c.

E per ultimo, sempre a tale riguardo, il Collegio prende atto che, benché la parte ricorrente adduca la probabile difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello originale, la Concessionaria non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via PEC, di tal che resta oggettivamente incerto il contenuto dell'atto notificato.

In ragione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la notificazione per PEC di un semplice allegato in pdf non è valida, con illegittimità derivata della stessa cartella di pagamento. L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe le altre motivazioni, La complessità della questione trattata integra gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese Compensate.

Così deciso in Caltanissetta il 9.04.2018.